

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5281 del 27/09/2024
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85, c.2 - Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9, c.2. Notifica generale SM1120 - notificatore A.A.S.S. San Marino. Autorizzazione il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti presso l'impianto di selezione HERAmbiente S.p.A., Via Raibano n.32, Coriano
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5516 del 27/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85, c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9, c.2. Notifica generale SM1120 - notificatore A.A.S.S. San Marino. Autorizzazione il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.07 destinati ad operazione di recupero intermedio R12 presso l'impianto di selezione HERAmbiente S.p.A., Via Raibano n.32, Coriano (RN).

Notifica	SM1120
Notificatore/Produttore	Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino Via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, San Marino; centro di raccolta Strada Quarta Gualdaria n.1, Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAmbiente S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, Bologna; impianto di selezione - Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento intermedio	R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (operazione propedeutica allo svolgimento della successive operazioni di recupero)
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1120; Documento di Movimento SM1120; SM1120 Trasportatori ed elenco mezzi (Allegato 1); SM1120 Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica

I. Decisione

1. **La Notifica SM1120** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	20.03.07 (rifiuti ingombranti)
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	Y46
Numero di spedizioni previste	60
Quantità totale	250 tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (cassone scarrabile)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto di selezione ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

2. La presente Decisione è **valida fino al 31.08.2025** (ultima partenza).
3. La presente Decisione non è trasferibile.
4. La presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di

Spedizione (Repubblica di San Marino, Dipartimento Territorio e Ambiente) interessata nella procedura di notifica in oggetto.

5. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
6. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n. 370/1998, almeno pari a:
T = 300 x 250 tonnellate X 34,2 Km (itinerario più lungo)
S = 2.000.000 x 250 tonnellate
G = (T + S)/1936,27 = € 259.553,16.
In base al computo per la garanzia finanziaria (proposto per un importo pari a € 261.324,71) non risulta necessaria una garanzia supplementare ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006.
7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito di presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione è trasmessa, per conoscenza, anche alla scrivente Autorità di Spedizione, SAC di ARPAE Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. i rifiuti EER 20.03.07 destinati all'impianto di selezione di HERAmbiente S.p.A., ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, rilasciata con Determina Dirigenziale ARPAE n. 1365 del 15.03.2017 e successive modifiche, saranno sottoposti ad operazione di recupero intermedio R12.
Le frazioni recuperabili derivanti dalla suddetta operazione R12, quantificabili in circa 8% per il legno e 2% per il metallo, saranno inviate ai seguenti impianti, ove verranno svolte operazioni di recupero non intermedio:
conferito con codice EER 19.12.07 alla ditta FRATI LUIGI S.p.A.:
 - impianto di Via XX Settembre n.58, Pomponesco (MN), Aut.n. PD/1607 del 27.09.2013 (R3);
 - impianto di Via Brasilia n.31/32, Borgo Virgilio (MN), Aut.n. PD/1608 del 27.09.2013 (R3);conferito con codice EER 19.12.02 alla ditta CARTFER S.r.l.
 - impianto di Strada Fornace Vecchia, Pesaro (PU), Aut.n. 2521 del 17.12.2015 (R4).Il sovrallo (codice EER 19.12.12) risultante dall'operazione di recupero intermedio effettuata nell'impianto di selezione HERAmbiente di Coriano (RN) sarà conferito ad altri impianti HERAmbiente S.p.A.:
 - impianto WTE di Via Raibano n.32, Coriano (RN), Aut.n. DET-AMB-2023-3117 del 16.06.2023 (R1);
 - impianto WTE di Via Grigioni n.19-28, Forlì (FC), Aut.n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 (R3).
2. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti EER 20.03.07 oggetto di notifica potranno essere utilizzati esclusivamente i vettori indicati all'Allegato 1 al presente atto: ECOLSYSTEM Srl (sede legale Via Biagio di Santolino n.100 - Acquaviva, San Marino) e IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl (sede legale Via Fondo Ausa n.16 - Dogana, San Marino), con i mezzi riportati nel medesimo allegato.
3. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di vettori e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per tutta la durata prevista per la notifica (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
4. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato alla casella 9 del documento di notifica SM1120 e dei relativi documenti di movimento.
5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.

6. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
7. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato al campo 10 del Documento di Movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
8. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1120, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 34,2 ed è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 31,7 da utilizzare in caso di circostanze imprevedute e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
9. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione (impianto selezione di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAmbiente S.p.A.).
2. Ai sensi dell'Art. 17 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Regolamento (CE) n.1013/2006.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del Documento di Movimento compilato, come indicato alla lett. a) dell'art.16 del Reg. (CE) n.1013/2006, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, lett. b) del medesimo Regolamento.
5. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
6. L'impianto di destinazione HERAmbiente S.p.A., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione intermedia (R12):
 - invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'Art. 16 lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.,
 - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
 - ai sensi dell'Art. 15 lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/2006 e ss.mm., deve farsi rilasciare dall'impianto ove si svolge l'operazione di recupero non intermedio, quanto prima, e comunque non oltre un anno civile dalla consegna dei rifiuti, uno o più certificati che attestino l'avvenuta operazione di recupero finale dei rifiuti, e deve trasmettere tali certificati al Notificatore e alle Autorità competenti interessate indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono, circoscritte al carico di rifiuti provenienti dall'impianto di destinazione di cui alla presente procedura di notifica;
7. Come indicato nel Contratto, ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il

Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero/smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.

8. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
9. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile, terzi e auto, etc.) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione.
10. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
11. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
12. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006.
13. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1120, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari.
14. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione del rifiuto oggetto di notifica, HERAmbiente S.p.A., Via Raibano n.32, Coriano (RN), anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informatico ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero nei tempi e nei modi ivi previsti.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e le informazioni di cui alla presente procedura di notifica sono allegati ai documenti di notifica e di movimento trasmessi dall'Autorità competente di Spedizione U.P.A.V. - Sezione Ambientale, Repubblica di San Marino, Rep: n. TTR 2024/0526 U, come acquisiti al protocollo di ARPAE n. PG/2024/14678 del 08.08.2024.

Il Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici di San Marino ha presentato in data 17.09.2024 le integrazioni riguardanti il computo della garanzia finanziaria, come acquisite al protocollo di ARPAE n.PG/2024/166736.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione, ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAmbiente S.p.A., avente sede legale in comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n.2/4, è in possesso di autorizzazione ex Art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2017-1365 del 15.03.2017

e successive modifiche, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R12).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione da parte della società HERAmbiente S.p.A. (notificatore) nell'elenco pubblicato dalla Prefettura di Bologna (cosiddetta "White list") istituito ai sensi dell'Art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del D.P.C.M. 18 Aprile 2013 e ss.mm.ii. (data termine iscrizione 31.01.2025).

È fatta salva la possibilità della scrivente Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti di cui alla presente procedura (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE), si ritiene valido il versamento dell'importo di € 1.678,48 effettuato in data 05.09.2024 dal Notificatore.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente Provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.